



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 10/05/2001

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA DECRETO 23 aprile 2001, n. 3633

Indennità di esproprio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Omissis

DECRETA

L'indennità da corrispondere, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 865/1971, agli aventi diritto per l'esproprio/asservimento dei beni immobili necessari per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, è indicata negli elenchi allegati al presente provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale; (*) La somma da corrispondere sarà commisurata all'effettiva area coltivata.

L'indennità di cui all'art. 17, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 deve essere corrisposta direttamente dall'ente espropriante nei termini per il pagamento della indennità di espropriazione, al fittavolo, al colono o al partecipante che coltivi il terreno espropriando da almeno un anno prima della data del deposito di cui al primo comma dell'art. 10 della richiamata legge n. 865. Il prezzo è fissato in misura uguale al valore agricolo medio determinato dalla competente Commissione Provinciale Espropri e corrispondente al tipo di coltivazioni effettivamente praticate.

Il Consorzio di Bonifica Montano del Gargano è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili;

I proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto devono comunicare all'espropriante ed al Consorzio se intendono accettare l'indennità con l'avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avverire, entro sessanta giorni dalla data della ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto a convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo maggiorato fino al 50% dell'indennità provvisoria.

Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria determinata ai sensi del precedente art. 2.

Il presente decreto, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, deve essere inserito per estratto a cura e spese dell'Ente espropriante.

Il Responsabile del Servizio

